IT E-000373/2012 Risposta di Siim Kallas a nome della Commissione (14.2.2012)

- 1. Le norme che regolano il trasporto in treno di cani e di altri animali possono variare, perché sono soggette unicamente alle condizioni generali di trasporto di ciascuna società secondo quanto previsto dalla normativa in vigore nei diversi Stati membri¹. Le condizioni generali di trasporto devono tuttavia rispettare diritti di trasporto per i passeggeri a mobilità ridotta, pertanto i vettori sono tenuti ad applicare norme non discriminatorie per l'accesso ai treni nel caso di trasporto di cani da assistenza.
- 2. La Commissione ritiene che in questa fase non sia necessario introdurre norme armonizzate a livello di UE per quanto riguarda il trasporto di cani o di altri animali.

Si veda in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).